

Ordinanza concernente un divieto di lavoro di durata determinata per i richiedenti l'asilo e le persone ammesse provvisoriamente in Svizzera

del 25 agosto 1999

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 9 capoverso 2 della legge sull'asilo, del 5 ottobre 1979¹,
ordina:

Art. 1 Divieto di lavoro di durata determinata

¹ In deroga all'articolo 21 della legge sull'asilo del 5 ottobre 1979, rispettivamente in deroga all'articolo 43 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998² e all'articolo 14c capoverso 3 della legge federale del 26 marzo 1931³ concernente la dimora e il domicilio degli stranieri, fino al 31 agosto 2000 i richiedenti l'asilo e le persone ammesse provvisoriamente, entrati in Svizzera a partire dal 1° settembre 1999, non possono essere autorizzati a esercitare un'attività lucrativa.

² Sono eccettuate dal divieto di lavoro giusta il capoverso 1 le persone che partecipano a programmi d'occupazione e di formazione secondo l'articolo 2 della presente ordinanza oppure a programmi d'occupazione di pubblica utilità secondo l'articolo 21 capoverso 3 della legge sull'asilo del 5 ottobre 1979, rispettivamente secondo l'articolo 43 capoverso 4 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998⁴, nonché le persone che hanno ottenuto precedentemente un'autorizzazione per l'esercizio di un'attività lucrativa.

³ Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) emana le istruzioni necessarie.

Art. 2 Programmi d'occupazione e di formazione

Il Dipartimento federale dell'economia allestisce, in collaborazione con il DFGP, programmi d'occupazione e di formazione per i richiedenti l'asilo e le persone ammesse provvisoriamente.

RS 142.310

¹ RS 142.31

² RU 1999 2262

³ RS 142.20

⁴ RU 1999 2262

Art. 3 Rapporto con la nuova legge sull'asilo

A decorrere dal 1° ottobre 1999 la presente ordinanza si applica per analogia anche alle persone bisognose di protezione secondo gli articoli 66 segg. della legge sull'asilo del 26 giugno 1998⁵.

Art. 4 Entrata in vigore e durata di validità

La presente ordinanza entra in vigore il 1° settembre 1999 e ha effetto sino al 31 agosto 2000.

25 agosto 1999

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss
Il cancelliere della Confederazione, François Couchebin

1618